

1G - FOGLIO INFORMATIVO
relativo a:
FIDEIUSSIONE GENERICA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.

Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc

Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc

Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630

e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it

Sito internet: www.bccmontepruno.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CHE COS’È LA FIDEIUSSIONE OMNIBUS

La fideiussione generica (omnibus) è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con l’obbligato principale, il pagamento di debiti presenti e futuri da parte dell’obbligato stesso nei confronti della Banca, entro un limite di importo predeterminato.

Il **rischio** che grava sul fideiussore è quello di dover pagare i debiti dell’obbligato principale fino alla concorrenza dell’importo predeterminato nel contratto, nonché di dover rimborsare alla Banca le somme che quest’ultima dovesse restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca del pagamento effettuato dal debitore principale (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista l’applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Tasso annuo massimo per interessi di mora: nella misura applicata al debitore principale al momento dal quale sorge per costui l’obbligo di pagamento.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 4 (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore principale in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti dalla Banca col debitore principale, il recesso del fideiussore diviene efficace solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 4 (quattro) giorni lavorativi successivi alla richiesta del fideiussore di rilascio della dichiarazione liberatoria, al cui invio la Banca provvede, nello stesso termine, se si sono verificate le relative condizioni (pagamento del debito; accordo tra la Banca e il fideiussore di liberare quest'ultimo; ecc.).

In caso di recesso del fideiussore, i tempi massimi di chiusura del rapporto coincidono con il termine entro il quale ha effetto la comunicazione di recesso, come indicato sopra, alla voce "recesso dal contratto".

Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, via Paolo Borsellino, snc – 84037 SANT'ARSENIO (SA), indirizzo di PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it, indirizzo email trasparenza@bccmontepruno.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- Altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

Qualora il Cliente intendesse avvalersi dell'ABF, è tenuto ad inviare formale reclamo (in forma scritta) alla Banca, la quale ha 60 giorni di tempo, da calendario, per rispondere al reclamo presentato. Nel caso in cui il Cliente decidesse di non accogliere quanto indicato dalla Banca, può adire l'ABF così come indicato dalla guida pratica dell'argomento in oggetto, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Obbligato (o debitore) principale	è il soggetto di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Fideiussore	è il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della Banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla Banca.
Interessi di mora	Importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Solidarietà fra fideiussori	È il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.